

Publicato il 11/02/2021

N. 01683/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09660/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9660/2020, proposto da Montanaro Roberta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Borgonzone Rosario e Zinzi Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per ottenere:

l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 10843/2020 passata in giudicato con la quale è stato annullato il provvedimento con cui l'intimato Ministero ha rigettato l'istanza con cui parte ricorrente aveva chiesto il riconoscimento in Italia dei titoli abilitativi conseguiti in **Romania**.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede che sia data esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

In particolare, a fronte dell'allegato inadempimento di parte resistente, l'amministrazione non ha fornito chiarimenti in relazione alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza e, in particolare, in ordine alla mancata adozione, a seguito dell'annullamento del provvedimento di diniego di riconoscimento precedentemente adottato, di un nuovo provvedimento sull'istanza de qua.

Il Ministero deve pertanto essere condannato a provvedere sull'istanza formulata da parte ricorrente entro 120 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.

In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:

- ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;

- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in oggetto nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente;

- condanna l'amministrazione resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO